



Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti

**SCHEDE**  
**Legge Finanziaria 2008**  
**(Decreto Legge)**  
**Capitoli Sanità, Politiche Sociali,**  
**Sport e Tempo Libero**

Legge n. 222 del 29 novembre 2007

*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"*

## LA SANITA' NEL DECRETO LEGGE 159/07

### **PIANI DI RIENTRO**

<b>DECRETO LEGGE 159/07</b>	<b>COMMENTO</b>
<p><b>Art. 4. Commissari <i>ad acta</i> per le regioni inadempienti</b></p> <p>1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, <i>pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale</i> n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, <i>tale da mettere in pericolo</i> la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera <i>b</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.</p> <p>2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario <i>ad acta</i> per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, <i>con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.</i> Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario <i>ad acta</i> sono a carico della regione interessata.</p> <p><i>2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate</i></p>	<p><b>REGIONI INADEMPIENTI:</b></p> <p><b>Le Regioni inadempienti sulle misure contenute nei Piani di rientro, vengono diffidate ad adottare atti per il conseguimento degli obiettivi entro 15 giorni. Qualora non lo facciano viene nominato dal Consiglio dei Ministri un commissario ad acta.</b></p> <p><b>Il commissario ad acta può proporre anche sostituzione Direttori generali Asl Ao</b></p> <p><b>La nomina del commissario ad acta è incompatibile con incarichi istituzionali</b></p>

<p>dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.</p>	<p><b>Disposizioni per l'eventuale prescrizione debiti verso creditori</b></p>
--	--

## **MISURE FISCALI**

<b>DECRETO LEGGE 159/07</b>	<b>COMMENTO</b>
<p><b>Articolo 39. Disposizioni in materia di accertamento e riscossione</b></p> <p>3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.</p>	<p><b>SCONTRINO FISCALE:</b></p> <p><b>Per la deduzione/detrazione delle spese per medicinali non è più necessario allegare la documentazione del farmacista allo scontrino.</b></p>

## **TRASFERIMENTI DI REDDITO E CONTRIBUTI**

<p><b>DECRETO LEGGE 159/07</b></p> <p><b>Articolo 33. Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette</b></p> <p>1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.</p> <p>2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre</p>	<p><b>SOGGETTI DANNEGGIATI DA TRASFUSIONI INFETTE:</b></p> <p><b>150 milioni di euro nel 2007 per il risarcimento dei soggetti danneggiati da vaccini obbligatori, da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti.</b></p> <p><b>Nell'ambito di un piano pluriennale sono definiti i criteri di accesso alle transazioni con priorità, a parità di condizioni di infermità, dell'ISEE del soggetto.</b></p>
---	---

2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente Commissione Medico Ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.

4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere, è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli "aventi diritto", su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il cui importo è definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tal fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati "aventi diritto", nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

**L'ulteriore indennizzo è concedibile anche ai soggetti emofilici per i quali sia stato riconosciuto il nesso tra la trasfusione e la patologia riscontrata.**

**L'assegno è da destinarsi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che abbiano prestato cure al soggetto danneggiato.**

**Se il soggetto è deceduto l'assegno è a favore degli "aventi diritto".**

**A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro per il 2007.**

### **Articolo 31. Contributi ad enti e associazioni**

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

2. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.

3. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)

### **CONTRIBUTI**

- **36 milioni Gaslini**
- **1 milione Unione italiana ciechi**
- **3 milioni Ebri**
- **1 milione ENS**

<p>3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).</p> <p>3-quater. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p> <p>3-quinquies. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della "Lega del filo d'oro"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1 milione ANMIC, ENS, UNMS e ANMIL</b></li> <li>- <b>1 milione Lega filo d'oro</b></li> </ul>
--	---

## **FARMACI**

<b>DECRETO LEGGE 159/07</b>	<b>COMMENTO</b>
<p><b>Articolo 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico</b></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe "A" ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le Regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del</p>	<p><b>SPESA FARMACEUTICA:</b></p> <p><b>CAMBIANO LE REGOLE DELLA FARMACEUTICA</b></p> <p><b>Il tetto di spesa è del 14% per la farmaceutica convenzionata, comprese le compartecipazioni, la spesa per la distribuzione diretta dei medicinali e per la distribuzione diretta in dimissione ospedaliera.</b></p> <p><b>La spesa per la farmaceutica ospedaliera è del 2,4% (al netto ovviamente di quella per la distribuzione diretta che è compresa nel 14%)</b></p> <p><b>Per le Regioni diventa adempimento obbligatorio per ricevere i finanziamenti inviare allo Stato (Aifa, Ministeri Economia e Salute) i dati della distribuzione diretta per singola specialità medicinale.</b></p> <p><b>E' prevista una fase transitoria durante la quale alle Regioni che non riescono a trasmettere i dati, viene temporaneamente attribuita una</b></p>

Ministro della salute del 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle Regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle Regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del Nuovo sistema informativo sanitario.

2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 3 del presente articolo. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle scadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'Aifa utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici

**dati, viene temporaneamente attribuita una spesa per distribuzione diretta, pari al 40% della spesa farmaceutica complessiva non convenzionata.**

**Dal 2008 c'è un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del SSN**

**L'Aifa attribuisce a ciascuna azienda autorizzata all'immissione in commercio di farmaci (AIC) un budget annuale sulla base dei volumi e dei prezzi dell'ultimo anno (distintamente per farmaci equivalenti e per farmaci ancora coperti da brevetto).**

**Dal calcolo per l'attribuzione del budget vengono detratti:**

- 1. Le somme restituite al SSN per effetto del contenimento della spesa (come previsto dalla finanziaria 2007).**
- 2. Il valore della minore spesa prevedibile per scadenza brevetti in possesso dell'azienda (in quanto i relativi farmaci costano meno diventando "generici").**

**In caso vi siano risorse aggiuntive (per eventuale aumento del tetto di spesa e dalle scadenze di brevetti) l'Aifa ne utilizza:**

- il 60% per il budget delle aziende;**
- il 20% per un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi (l'innovatività dura 36 mesi) che saranno autorizzati nel corso dell'anno;**
- il 20% restante costituisce un fondo per la garanzia di esigenze allocative in corso d'anno.**

resisi disponibili;

b) la somma dei budget di ciascuna azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle Regioni ai sensi del citato Decreto del Ministro della Salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni.

d) l' AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali, disciplinato dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 18 del regolamento di cui al Decreto del Ministro della Salute 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle Regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

e) Qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano dello sfioramento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si dà luogo al ripiano dello sfioramento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.

3. Le regole per il ripiano dello sfioramento sono così definite:

**La somma dei budget di ciascuna azienda più il fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi più il fondo di garanzia deve rientrare nel tetto di spesa a carico del SSN.**

**In via transitoria, il budget provvisorio è assegnato alle aziende sulla base dei prezzi al 01/01/2007.**

**Mentre il budget definitivo è assegnato entro il 30/09/2008 sulla base dei dati sulla distribuzione diretta al 31/07/2007.**

**L'Aifa monitora mensilmente i dati sulla spesa farmaceutica e verifica l'eventuale superamento del tetto di spesa (livello nazionale) al 31/05, 30/09 e 31/12 di ogni anno.**

**– Se al 31/05, c'è sfioramento del budget (rapportato ai mesi di riferimento), si dà luogo al ripiano. Se al 31/05, è superato il budget aziendale (rapportato ai 5 mesi di riferimento), si dà luogo al ripiano dello sfioramento secondo le nuove regole (vedi sotto)**

**– Se al 30/09, c'è sfioramento del budget (rapportato ai 9 mesi di riferimento), si ripiana lo sfioramento stimato del periodo 01/06-31/12, (salvo conguaglio di fine anno).**

- a) l'intero sfioramento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sfioramento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, fra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
- b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna azienda entro il 15 novembre. Le aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
- c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796 lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle Regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;
- d) la mancata integrale corresponsione a tutte le Regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime Regioni. Le Regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sfioramento; e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al

## **NUOVE REGOLE IN CASO DI SFORAMENTO DEL BUDGET**

**L'intero sfioramento è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in proporzione alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali (tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa totale).**

**Per favorire lo sviluppo di farmaci innovativi lo sfioramento del tetto di spesa riferito ai farmaci innovativi è ripartito fra le aziende in proporzione ai fatturati da medicinali non innovativi coperti da brevetto**

**Restano in vigore le regole della Finanziaria 2007 di controllo/riduzione dei prezzi da parte dell' Aifa sulle aziende farmaceutiche; per grossisti e farmacisti; l'Aifa ridetermina, per i 6 mesi successivi, la quota di spettanza sui prezzi di vendita e il corrispondente sconto a favore del SSN.**

**Le aziende farmaceutiche versano gli importi eventualmente dovuti direttamente alle singole Regioni dove si è verificato lo sfioramento del tetto di spesa.**

**Se le aziende non versano quanto dovuto alle regioni, si riducono i prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente (incrementato del 20%).**

**Le Regioni che superano il tetto di spesa fissato, adottano misure di contenimento della spesa (inclusa quella per distribuzione diretta) per un ammontare di almeno il 30% dello sfioramento. Questo adempimento è obbligatorio per accedere al finanziamento integrativo a carico della Stato. Le regioni possono utilizzare eventuali entrate da compartecipazione a scomputo delle misure a proprio carico.**



costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le Regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scapito dell'ammontare delle misure a proprio carico.

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta, come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola Regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sfioramento di detto valore è recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la Regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007".

5-ter. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.

5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di

**La spesa ospedaliera, al netto della distribuzione diretta, non può superare, a livello di ogni singola Regione, il tetto del 2,4%. L'eventuale sfioramento del tetto è recuperato interamente dalla Regione attraverso il contenimento della spesa ospedaliera e sanitaria, anche non farmaceutica**

**Sono nulli i provvedimenti delle Regioni assunti in difformità dalle delibere della CUF e dell'AIFA (salvo quelli autorizzati prima del 1.10.07)**

**1 milione di euro per l'anno 2007 per il progetto "Ospedale senza dolore"**

<p>cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia".</p> <p>5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: "ad uso autologo" sono inserite le seguenti: ", agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA"</p>	
<p align="center"><b>Art. 5bis Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco.</b></p> <p>1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'AIFA è autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.</p> <p>2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità</p>	<p align="center"><b>AIFA</b></p> <p align="center"><b>L'AIFA è autorizzata ad avviare, dal 1° gennaio 2008 ed entro due anni, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica, anche riservate a personale non di ruolo, nel numero di 250 unità</b></p>

## ***PERSONALE***

<b><i>DECRETO LEGGE 159/07</i></b>	<b><i>COMMENTO</i></b>
<p align="center"><b>Articolo 15. Rinnovi contrattuali 2006-2007. Autorizzazione di spesa</b></p> <p>1. Per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.</p>	<p align="center"><b>RINNOVI CONTRATTUALI: Oltre ai 661 milioni per i contratti (Articolo 95, comma 7; vedi pag.1):</b></p> <p align="center"><b>Per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007, è autorizzata la spesa massima di 1000 milioni di euro, per la retrodatazione al 01/02/2007 degli incrementi di stipendio (in aggiunta alle risorse già stanziare con la finanziaria 2007)</b></p>

<p>3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.</p> <p>5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.</p>	<p><b>Questa norma si applica anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 01/12/2007 non siano stati definitivamente sottoscritti CCNL relativi al biennio 2006-2007.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29. Contributi ONAOSI</b></p> <p>1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.</p> <p>2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte Costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>RIFORMA ONAOSI:</b></p> <p><b>La misura del contributo obbligatorio dovuto dagli iscritti alla Fondazione Onaosi è stabilito dal CdA dell'Onaosi stessa tenendo conto dell'equilibrio della gestione e rapportandolo ad una percentuale della retribuzione e in relazione all'anzianità di servizio.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>assicurare la continuità delle prestazioni in essere</b></li> <li>- <b>individuare ulteriori prestazioni in favore di contribuenti in condizioni di vulnerabilità</b></li> </ul>

## LE POLITICHE SOCIALI E NEL DECRETO LEGGE 159/07

### *CINQUE PER MILLE*

<i>DECRETO LEGGE 159/07</i>	
<p><b>Articolo 20. Cinque per mille</b></p> <p>1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.</p> <p>2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.</p>	<p><b>Lo stanziamento per il 2007 è integrato di 150 milioni di euro. Passa così da 250 a 400 milioni di euro.</b></p> <p><b>Le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse al riparto.</b></p>

### *GLI INCAPIENTI*

<i>DECRETO LEGGE 159/07</i>	<i>COMMENTO</i>
<p><b>Articolo 44. Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito</b></p> <p>1. In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.</p> <p>2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la detrazione è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.</p> <p>3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro per l'erogazione</p>	<p><b>CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO:</b></p> <p><b>Detrazione fiscale di 150 euro in favore dei soggetti passivi dell'Irpef, quale rimborso forfetario al quale si aggiunge una ulteriore detrazione di 150 euro per ciascun familiare a carico.</b></p> <p><b>A tal fine è istituito un fondo di 1 miliardo e 900 milioni di euro per il 2007</b></p>

<p>delle somme di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.</p> <p>4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.</p> <p>4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione».</p>	
<p><b>Art. 45. Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali</b></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto e' integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.</p> <p>2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della <i>legge 8 novembre 2000, n. 328</i>, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Aggiunti 25 milioni di euro al finanziamento del Fondo per i servizi socio-educativi per la prima infanzia (previsto dalla Finanziaria 2007)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aggiunti 25 milioni di euro al Fondo delle Politiche Sociali 2007 (tabella C Finanziaria 2007)</b></p>

## SPORT E TEMPO LIBERO NEL DECRETO LEGGE 159/07

### **SPORT**

<b>DECRETO LEGGE 159/07</b>	<b>COMMENTO</b>
<p><b>Art. 28. Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani.</b></p> <p>1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. <i>A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.</i></p> <p>3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonche' ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della</p>	<p><b>SOPPRESSIONE SPORTASS E SUBENTRO INPS e INAIL:</b></p> <p><b>Spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della Sportass sono assegnati, altresì, all'Istituto per il Credito Sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della Sportass.</b></p>

SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, e' assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

*4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario «Gioventù in azione», la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e' determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

*4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.*

*4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

## **DISPOSIZIONI SUL CREDITO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA:**

**E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007.**

## **DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA PER I GIOVANI**

## **SPETTACOLO**

<b>DECRETO LEGGE 159/07</b>	<b>COMMENTO</b>
<p><b>Articolo 39-quater. Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento.</b></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: «in spettacoli musicali» fino a: «l'importo di 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro».</p>	<p><b>SPETTACOLI MUSICALI E DI INTRATTENIMENTO:</b></p> <p><b>Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro</b></p>